



## **PROMEMORIA FISCALE FINE ANNO 2023**

Si rammenta ancora, in vista della fine dell'anno, quanto segue:

\* **Rilevazione giacenze di magazzino:** si ricorda a tutti i soggetti Iva (inclusi i soggetti che adottano il regime forfettario o dei minimi) che hanno giacenze di magazzino (merce destinata a vendita o produzione, materie prime, materiali di consumo etc.) **di compilare e stampare il relativo inventario dettagliato alla data del 31/12/23**, come ogni anno.

\* **Regimi agevolati** : in prossimità della fine dell'esercizio, si ritiene utile rammentare ancora ai soggetti che usufruiscono di regimi "speciali"(minimi, forfettari) di prestare attenzione a non superare il limite di fatturato lordo previsto per il proprio regime (euro 30.000 incassati per contribuenti minimi art. 1 comma 100 L.24/12/07 n. 244 , per il forfettario euro 85.000, fermo restando che la Manovra finanziaria di fine anno in corso di approvazione potrebbe introdurre della modifiche; rammentiamo che, dal 2023, se, per i soggetti forfettari, in corso d'anno viene superato il limite ulteriore di Euro 100.000 il cambio di regime diventa immediato, ricordando che per i soggetti che hanno iniziato in corso d'anno tale limite va raggiunto ai giorni di attività svolta, e di comunicare subito allo Studio l'eventuale superamento del limite, poichè in tal caso dall'1/1/24 occorrerebbe applicare il regime ordinario e di conseguenza modificare impostazioni iva delle fatture ed applicare eventualmente la ritenuta di acconto Irpef, se dovuta.

\* **Regime forfettario / Regime dei minimi e fattura elettronica:** dal 1/1/24, come già segnalato, diventa obbligatoria l'emissione della fattura elettronica anche per TUTTI i soggetti in regime forfettario/regime dei minimi (senza più esoneri per soglia di ricavi); raccomandiamo pertanto a tutti i soggetti interessati di organizzarsi immediatamente, se non già fatto.

\* **Fattura elettronica per spese mediche:** La proroga del divieto di emissione di fattura elettronica anche per il 2024 è contenuta nella bozza del decreto legge c.d. "Milleproroghe", all'esame del Consiglio dei Ministri in data odierna (28/12/23); pertanto anche per il 2024 non si dovrà emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, posto che si rammenta che l'esenzione concerne solo le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche o per le quali vige l'obbligo di comunicazione al sistema tessera sanitaria, mentre le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) invece devono essere documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese "materialmente nei confronti delle persone fisiche" (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019) .

\* **Invio telematico eventuali lettere di intento emesse:** da inoltrare prontamente rammentando che la lettera di intento non può essere inviata ai fornitori prima del relativo invio telematico all'Agenzia Entrate; per quelle ricevute da fornitori si ricorda di farne avere copia allo Studio e che occorre, prima di emettere la prima fattura in regime di non imponibilità in virtù della stessa, verificare l'avvenuto invio all'agenzia da parte del fornitore e chiedere pertanto, se non già pervenuta, la ricevuta telematica al fornitore stesso.

\* **Invio elenchi Intrastat IV trimestre 2023/mese dicembre 2023:** i relativi documenti (fatture passive ed attive) dovranno pervenire allo Studio entro il **13/1/24**.

\* **Comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria** (istituti medici, medici in forma individuale o associata, odontoiatri, farmacie, etc.): si ricorda che la comunicazione dati spese sanitarie relativi al secondo semestre 2023 è in scadenza il **31 gennaio 2024** tramite il servizio Tessera Sanitaria (si segnala che vige obbligo di indicare anche se la fattura è stata pagata in forma tracciata o meno viste le modifiche alla normativa per la detraibilità delle spese mediche entrata in vigore dall'anno d'imposta 2020); si segnala che, analogamente all'anno precedente, è stata estesa la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento che andrà svolto anche dai professionisti sanitari iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, ed altri; tale adempimento, salvo specifico incarico conferito allo Studio (pregando gli interessati di contattarci per tempo), dovrà essere gestito autonomamente dai clienti in quanto non utilizza il sistema Entratel ma il canale "Tessera sanitaria" che è autonomo e riservato ai soggetti suddetti; pertanto si invitano i soggetti interessati, se non già fatto, ad attivarsi subito per l'iscrizione al sistema e a gestire la relativa compilazione e trasmissione (per altri chiarimenti invitiamo a rileggere le nostre precedenti note informative ed a contattare l'Ordine di appartenenza).

Salvo ulteriori modifiche, anche per le spese sanitarie sostenute nel 2024, i dati da comunicare al sistema TS dovranno essere trasmessi semestralmente, con scadenza 31/7/24 (per il I semestre 2024) e 31/1/25 (per il II semestre 2024) (adempimento ritenuto gestito sempre in autonomia dal cliente, salvo incarico espresso allo Studio), facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

\*Si ricorda ancora che dall'1/7/2022, salve ulteriori modifiche normative, è **diventato obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.**

\* **Adempimenti trimestrali:** si richiamano le precedenti note informative per le relative scadenze periodiche segnalando in particolare che si rende necessaria, anche per i soggetti "esenti" da iva, la consegna tassativa di tutti i documenti attivi e passivi relativi al 2023 entro il 20 gennaio ed in generale entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre); per i soggetti con contabilità esterna occorrerà specifico incarico ed il relativo file, pronto per la trasmissione telematica, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della scadenza per l'invio.

\* **Soggetti in regime di contabilità semplificata:** si rammentano ancora **le attuali regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata con l'imputazione** dei costi e ricavi con il "principio di cassa" e non più di competenza; conseguentemente, per le contabilità gestite dallo Studio, **occorre che vengano segnalati espressamente entro il 20 gennaio** eventuali ricavi e costi rispettivamente non incassati o non pagati **entro il 31/12/2023.**

\* **Pagamento imposta di bollo assolta virtualmente nelle fatture elettroniche:** ricordiamo che entro il 29/2/24 occorrerà versare tramite modello F24 l'imposta sulle fatture emesse nel 4 trim. 2023 (per eventuali ravvedimenti di trimestri passati lo Studio è a disposizione, previo specifico incarico).

\* **Compensi Amministratori società di capitali:** si rammenta per scrupolo che i compensi erogati agli amministratori di società di capitali sono deducibili secondo il principio di cassa, e pertanto, per poter essere dedotti nell'esercizio 2023, devono essere necessariamente corrisposti entro il 12 gennaio 2024 (c.d. principio di cassa allargato).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini